

Comune di Beinasco (Torino)

Deliberazione C.C. n. 39 del 21/10/2014. Variante parziale n. 3/2013 ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 art.17, 5° comma: modificazioni al P.R.G.C. vigente consistenti in precisazioni normative in merito all'articolo 52 (sottotetti) delle norme tecniche di attuazione. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. di approvare le “controdeduzioni alle osservazioni formulate” presentate dagli Enti e da privati, così come si evince dal già citato allegato "A".

(omissis)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la variante parziale n. 3/2013 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5° della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m. e i., relativa a modificazioni al P.R.G.C. vigente consistenti in precisazioni normative in merito all'articolo 52 (sottotetti) delle norme tecniche di attuazione, composta dai seguenti elaborati che illustrano compiutamente le modifiche di cui sopra:

- Relazione Tecnica, che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B);
- Norme Tecniche d'Attuazione, che vengono allegate alla presente deliberazione sotto la lettera C);
- Valutazione Ambientale strategica. Parere organo tecnico comunale, che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera D);

2. di dare atto che detta variante è compatibile con i piani sovracomunali;

3. di prendere atto che la presente Variante è esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS;

4. di prendere atto che la presente variante risulta compatibile con la zonizzazione acustica in vigore in quanto non modifica le classi acustiche del territorio comunale;

5. di prendere atto che la presente deliberazione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;

6. di prendere atto che la presente deliberazione contiene il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del piano regolatore generale vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f) riferite al complesso delle varianti Parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga;

7. di prendere atto che le modifiche apportate alle norme di Piano Regolatore dovranno essere inserite nel regolamento edilizio di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 380/2001;

* * * * *